

**UNIONCAMERE**



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

# Ipotesi norma sul riordino delle Camere di commercio

## ARTICOLO 1

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:

“La circoscrizione territoriale delle Camere di commercio è definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che la comunità delle imprese di riferimento di ciascuna Camera di commercio garantisca il raggiungimento dell'equilibrio economico e consenta l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla presente legge.”

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 è soppresso.

**3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:**

**«2. Le Camere di commercio svolgono in particolare le funzioni relative a:**

- a. costituzione dell'ufficio del registro delle imprese, la tenuta del REA e degli altri Registri ed albi attribuiti dalla legge;**
- b. promozione del territorio e delle economie locali, al fine di accrescerne la competitività favorendo l'accesso al credito anche attraverso i confidi;**
- c. promozione dell'internazionalizzazione attraverso sportelli territoriali dedicati e tutela del made in Italy;**
- d. supporto all'innovazione e gestione degli uffici brevetti e marchi;**
- e. costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori;**
- f. vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, controlli di metrologia legale sugli strumenti di misura e rilascio dei certificati d'origine delle merci.»**

4. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive Unioni regionali o interregionali con il coordinamento dell'Unioncamere le funzioni ed i compiti relativi a:

- a. promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- (b). realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
- c. coordinamento delle attività per la promozione delle imprese italiane sui mercati esteri raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Unione Europea;
- (d). promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese;
- e. formazione per le imprese, cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

**2-ter. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere le funzioni e i compiti relativi a:**

- a. definizione delle regole amministrative, organizzative e procedurali per la tenuta del registro delle imprese;**
- b. promozione di accordi su arbitrato e mediazione;**
- c. predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;**
- d. promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;**
- e. promozione delle politiche per lo sviluppo delle infrastrutture anche informatiche e telematiche;**

**5. All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23:**

**Al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: "esercitare congiuntamente funzioni e compiti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2bis dell'art. 2 e la realizzazione di ogni attività".**

**Alla fine del comma 1 è inserito il seguente periodo: «La gestione della contrattualistica ed il controllo di gestione delle singole Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive unioni regionali o interregionali.»**

**6. Il comma 6 dell'articolo 6 è soppresso.**

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 è inserito il seguente:

«4-bis. Unioncamere definisce le regole di aggregazione e gli standard nazionali di qualità per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2bis utilizzando ove necessario anche le risorse finanziarie del fondo di perequazione di cui all'art. 18 comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Qualora gli standard non vengano rispettati a causa di difficoltà strutturali l'Unioncamere può avocare temporaneamente l'esercizio della funzione disponendo gli interventi necessari per garantire il rispetto degli standard. Le funzioni di amministrazione e gestione del personale delle Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere.»

**8. All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23:**

**Al comma 2 dell'articolo 8 le parole "sentita Unioncamere" sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle regole amministrative, organizzative e procedurali definite dall'Unioncamere ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 2.»**

9. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emana il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri, i tempi e le modalità per la costituzione dei nuovi organi e per la successione nei rapporti giuridici esistenti tra le Camere la cui circoscrizione territoriale viene ridefinita.
10. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale.